

Disegno di

LEGGE

cantonale degli esercizi alberghieri e della ristorazione (Lear)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio ... del Consiglio di Stato;
vista la Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool),

d e c r e t a:

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (in seguito: esercizi) da parte del gerente.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica:

- a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
- b) all'alloggio di ospiti;
- c) alla vendita di bevande alcoliche.

Articolo 3

Eccezioni

La presente legge non si applica a:

- a) ospedali, case di cura e case anziani;
- b) pensioni private di famiglia fino a quattro pensionanti;
- c) centri diurni per anziani e centri autogestiti, mense riservate alla polizia, ai funzionari dello stato, alle scuole, ai pompieri e agli altri servizi di pronto intervento;
- d) aziende agricole e alpeggi che esercitano un'attività agrituristica;
- e) rifugi e capanne di montagna non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- f) mescite aperte saltuariamente.

Articolo 4

Definizioni

¹L'esercizio è un immobile o una parte ben definita di esso dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

²Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale di esercente, alla quale è rilasciata l'autorizzazione alla conduzione di un determinato esercizio.

CAPITOLO II - AUTORIZZAZIONI

Articolo 5

Obbligo d'autorizzazione

La conduzione di un esercizio soggiace ad autorizzazione.

Articolo 6

Genere di autorizzazione

¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- a) esercizi con alloggio;
- b) esercizi senza alloggio;
- c) locali notturni;
- d) esercizi provvisori.

²Di regola allo stesso gerente è rilasciata una sola autorizzazione, la quale può essere munita di oneri e condizioni.

CAPITOLO III - PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE

Articolo 7

Idoneità dei locali

¹Il municipio nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia è competente per l'esame degli aspetti strutturali degli esercizi.

²I requisiti strutturali ai quali il municipio deve attenersi nell'ambito della procedura di licenza edilizia, sono stabiliti nel regolamento di applicazione.

Articolo 8

Presupposti

¹Colui che richiede l'autorizzazione deve:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) disporre del diploma cantonale di esercente;
- c) produrre l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali;
- d) godere del diritto d'uso dei locali.

²Il regolamento stabilisce le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma.

Articolo 9

Motivi di esclusione

¹Non è concessa l'autorizzazione a chi:

- a) è stato condannato per reati intenzionali alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, finché l'iscrizione non è stata eliminata dal casellario giudiziale;
- b) è fallito o si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza di beni;
- c) è affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

²Il Dipartimento può consentire eccezioni alla let. a) trattandosi di pene detentive o pene pecuniarie per reati di minore gravità, di regola nei limiti di pena del decreto d'accusa.

Articolo 10

Assicurazione responsabilità civile

¹Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ad un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.

²Il regolamento stabilisce le prestazioni minime.

CAPITOLO IV - ESTINZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 11

Estinzione

La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:

- a) cambiamento del gerente;
- b) cambiamento del genere di autorizzazione;
- c) rinuncia scritta;
- d) decesso del titolare.

Articolo 12

Revoca per mancanza di requisiti

L'autorizzazione è revocata quando i presupposti per il rilascio non sono più adempiuti.

CAPITOLO V - DIPLOMA CANTONALE DI ESERCENTE

Articolo 13

Diploma cantonale di esercente

Il diploma cantonale di esercente (in seguito: diploma), attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Articolo 14

Corso di formazione

¹Il Consiglio di Stato organizza il corso per l'ottenimento del diploma.

²L'organizzazione può essere delegata ad associazioni di categoria, assicurandone il sussidiamento.

Articolo 15

Condizioni

¹Il diploma si ottiene dopo aver svolto un periodo di pratica e superato l'esame finale.

²Il regolamento fissa le condizioni per il conseguimento del diploma e le relative eccezioni.

CAPITOLO VI - ACCESSO AGLI ESERCIZI / LIMITAZIONI

Articolo 16

Accesso dei giovani

¹In tutti gli esercizi, ad eccezione dei locali notturni, dopo le ore 23:00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

²L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

Articolo 17

Allontanamento e divieto di accesso

¹Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

²Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al precedente cpv. o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

³Il Dipartimento dirime le contestazioni.

CAPITOLO VII – ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Articolo 18

Orari di apertura e chiusura degli esercizi

¹Gli esercizi, esclusi i locali notturni, devono rimanere aperti per un minimo di otto ore giornaliere, anche non consecutive, tra le ore 05:00 e la 01:00, durante almeno cinque giorni per settimana.

²Il municipio può prevedere eccezioni all'obbligo di apertura di cui al cpv. 1.

³I locali notturni possono aprire dalle ore 19:00 e devono chiudere entro le 05:00.

⁴Il municipio può regolare la chiusura tra le ore 03:00 e le 05:00.

Articolo 19

Esercizi con alloggio

I datori di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'art. 18 cpv. 1.

Articolo 20

Esercizi nelle case da gioco

Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

Articolo 21

Deroghe

¹Il municipio può rilasciare deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

²Le stesse possono essere rilasciate per una durata massima totale di 10 giorni all'anno per esercizio.

³In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla polizia comunale.

Articolo 22

Esercizi nelle aree autostradali

Il municipio può concedere deroghe d'orario estese a tutto l'anno o a un determinato periodo agli esercizi inseriti nelle aree autostradali.

CAPITOLO VIII - OBBLIGHI E FACOLTA' DEL GERENTE

Articolo 23

Responsabilità della conduzione

¹Il gerente è responsabile della conduzione dell'esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto della legge e del regolamento.

²Il regolamento fissa le modalità della sua presenza.

Articolo 24

Sostituzione

¹Il gerente in caso di assenza temporanea è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

²Il gerente, assente per un periodo superiore a 15 giorni per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

Articolo 25

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

- a) fermentate alle persone di età inferiore ai 16 anni e distillate a quelle di età inferiore ai 18 anni;
- b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà.

VARIANTE

Articolo 25

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

- a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;
- b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà.

Articolo 26

Bevande analcoliche

¹Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

²Quando vengono serviti pasti principali, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua; egli deve inoltre fornire, a pagamento, bevande gassate in imballaggi da almeno un litro.

Articolo 27

Notifica degli ospiti

Il gerente di un esercizio con alloggio è responsabile delle notifiche degli ospiti alla polizia.

Articolo 28

Notifica dell'attività

¹Il gerente notifica al municipio:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche devono essere comunicate preventivamente al municipio.

Articolo 29

Obbligo di esposizione

Il gerente espone, in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio.

Articolo 30

Accertamento età

In caso di dubbi circa l'età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

CAPITOLO IX - PERMESSI SPECIALI

Articolo 31

Permessi speciali

¹Il municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative.

²Il municipio comunica la sua decisione all'autorità cantonale, alla polizia cantonale e al Laboratorio cantonale.

Articolo 32

Controllo

Il municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

CAPITOLO X - DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 33

Facoltà di delega

¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo:

- a) ai municipi;
- b) alle associazioni di categoria.

²Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'eventuale indennità nel regolamento.

Articolo 34

Insegne per gli esercizi

Qualsiasi esercizio deve disporre all'esterno di un'insegna con il proprio nome e il tipo di locale. L'insegna non deve essere fonte di confusione nello stesso Comune.

Articolo 35

Esposizione prezzi

¹All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi.

²Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

³La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento; inoltre il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

Articolo 36

Fumo

¹All'interno degli esercizi è vietato fumare.

²E' riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori.

³Il divieto di cui al cpv. 1 non si applica alle camere degli esercizi con alloggio.

Articolo 37

Interventi di controllo

Gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

Articolo 38

Limitazione da parte del Municipio

Al fine di prevenire la violenza e i disordini il municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

CAPITOLO XI - TASSE

Articolo 39

Tassa di autorizzazione alla conduzione

L'autorizzazione è soggetta a una tassa unica da fr. 50.-- a fr. 1'000.--.

Articolo 40

Tassa LF sull'alcol

L'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto di bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 150.-- a fr. 10'000.--, commisurata al genere e all'importanza dell'azienda.

Articolo 41

Tasse per deroghe d'orario e permessi speciali

Il municipio preleva una tassa da fr. 20.-- a fr. 1'000.-- per il rilascio di deroghe d'orario e permessi speciali.

Articolo 42

Tasse di formazione e d'esame

La tassa per la partecipazione ai corsi e per il conseguimento del diploma è fissata fino ad un massimo di fr. 10'000.--.

Articolo 43

Tasse di controllo

Per ogni controllo è prelevata una tassa da fr. 50.-- a fr. 500.-- tenuto conto delle prestazioni fornite dall'autorità.

CAPITOLO XII - SANZIONI

Articolo 44

Ammonimento

Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Articolo 45

Multe

¹Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 40'000.--. L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'art. 25 è fissato a fr. 500.--.

²Sono punibili:

- a) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 24 cpv. 2;
- b) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente.

³Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

Articolo 46

Revoca

L'autorizzazione è revocata quando:

- a) per ottenerla sono state date indicazioni inveritiere;
- b) in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie.

Articolo 47

Indipendenza delle sanzioni Le sanzioni degli art. 45 e 46 possono essere cumulate.

Articolo 48

Competenze ¹Il municipio punisce le infrazioni relative agli ambiti di sua competenza.

²Ogni altra infrazione è di competenza del Dipartimento.

CAPITOLO XIII - AUTORITA' GIUDIZIARIE

Articolo 49

Obbligo di notifica da parte dell'autorità ¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti.

CAPITOLO XIV - PROCEDURA DI RICORSO

Articolo 50

In generale ¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione della decisione. È riservato l'art. 51.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

Articolo 51

In particolare

¹Contro le decisioni del Dipartimento in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Pretura penale.

²Contro le decisioni dei municipi in materia contravvenzionale, l'interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, la cui decisione è appellabile al Tribunale cantonale amministrativo.

CAPITOLO XV - NORME FINALI, TRANSITORIE E ABROGATIVE

Articolo 52

Competenze comunali

Il municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Articolo 53

Norma transitoria

¹Il Consiglio di Stato verifica dopo 3 anni dall'entrata in vigore l'efficacia dell'art. 25 let. a) della presente legge rispettivamente 51 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 indirizzando al Gran Consiglio un rapporto in merito e proponendo, se del caso, i necessari adeguamenti legislativi.

²Le autorizzazioni a gestire rilasciate secondo l'art. 28 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, mantengono la loro validità per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

³I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I sono parificati al diploma.

⁴I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

⁵La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Articolo 54

Norma abrogativa

E' abrogata la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.

Articolo 55

Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

ALLEGATO

a) La Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario è modificata come segue:

art. 51

Nei commerci e nei negozi del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche fermentate ai minori di 16 anni e di quelle distillate ai minori di 18 anni.

VARIANTE

art. 51

Nei commerci, nei negozi e negli esercizi del Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

b) La Legge sul turismo è modificata come segue:

art. 19 cpv. 2

L'importo della tassa per gli esercizi senz'alloggio giusta la Legge cantonale sugli esercizi alberghieri e della ristorazione è compresa tra fr. 0.50 e fr. 1.50 per posto a sedere secondo quanto stabilito nella licenza di costruzione.